



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 10

del 05-07-2023

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
“COMANDO COMPAGNIA CONTRO CARRI TRIDENTINA” – CF 81009740218.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 3 rubricato “Requisiti per l’iscrizione”, comma 1) del Regolamento per cui *“L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*
- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
 - b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*
 - c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano*

attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."

VISTO

l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

VISTA

la nota del 13/02/2023 con la quale la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) ha richiesto la cancellazione dell'iscrizione erroneamente effettuata per il "**COMANDO COMPAGNIA CONTRO CARRI TRIDENTINA**", CF **81009740218**, soggetto non affiliato alla UITS;

VISTA

l'iscrizione in data **07/02/2007** del "**COMANDO COMPAGNIA CONTRO CARRI TRIDENTINA**" – CF **81009740218**, quale affiliato alla Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) con codice affiliazione 50107, valida sino al 31/12/2007 e rinnovata, tranne per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011, per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2019;

RILEVATO

che dalla ricerca condotta negli archivi non gestiti dall'attuale applicativo web in quanto riferiti ad anni pregressi, la suddetta iscrizione è risultata conseguita dal soggetto indicato come "**Sezione di Tiro a Segno Nazionale di San Vigillio di Marebbe - Associazione Dilettantistica**", e che la veridicità dei dati inseriti era attestata da una dichiarazione sostitutiva presentata dall'associazione stessa al Comitato CONI territorialmente competente nella quale veniva riportato, appunto, il codice fiscale CF **81009740218**;

BM

RILEVATO che all'atto del trasferimento dei dati nella nuova piattaforma del Registro 2.0, attiva dal 1° gennaio 2018, è avvenuto il controllo automatico dei Codici Fiscali delle asd/ssd iscritte presso la Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce la denominazione corrispondente al Codice Fiscale registrato in Anagrafe Tributaria, e pertanto il CF **81009740218** è risultato propriamente attribuito alla "**COMANDO COMPAGNIA CONTRO CARRI TRIDENTINA**";

RITENUTO che l'iscrizione conseguita in data **07/02/2007** dal soggetto con CF **81009740218** non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del "**COMANDO COMPAGNIA CONTRO CARRI TRIDENTINA**" – CF **81009740218**
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

